



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MANZONI”

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO – CERCEMAGGIORE

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - SEPINO

C.A.P. 86012 CERCEMAGGIORE (Campobasso) Via Fonte Peluzzo, snc Tel. (0874) 791255

e-mail cbic83200p@istruzione.it - PEC cbic83200p@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 800 0230 0707 – Codice Meccanografico: CBIC83200P – Codice Univoco Ufficio: UFZY9A

Sito web: <http://www.iccercemaggioresepino.edu.it/>

REGOLAMENTO SULL'USO DELL'IA

ISTITUTO COMPRENSIVO ALESSANDRO MANZONI – CERCEMAGGIORE SEPINO

VISTI

- Il **DPR 275/1999**, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- il **D. Lgs. 165/2001**, art. 25, che definisce le funzioni dirigenziali nelle istituzioni scolastiche;
- il **D. Lgs. 82/2005** – Codice dell'Amministrazione Digitale;
- il **Regolamento (UE) 2016/679** (di seguito anche “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “GDPR”);
- il **D.Lgs. 196/2003**, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche “Codice Privacy”);
- il **Regolamento (UE) 2024/1689** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito anche “IA ACT”);
- Il **Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 166/2025** avente ad oggetto “Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche”;

CONSIDERATA la crescente diffusione di sistemi di intelligenza artificiale nei contesti didattici e amministrativi e la necessità di garantirne un uso conforme alle norme, nel rispetto dei diritti fondamentali;

CONSIDERATO che il Regolamento (UE) N.1689/2024:

- detta regole e principi che hanno lo scopo di armonizzare l'approccio dei diversi paesi alla regolamentazione dell'IA, in un'ottica di protezione dei cittadini;
- definisce come “Deployer” una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale;
- nell'ambito del sistema di istruzione, ritiene la diffusione dei sistemi di IA quale elemento importante per promuovere un'istruzione e una formazione digitali di alta qualità e per consentire a tutti i discenti e gli insegnanti di acquisire e condividere le competenze e le abilità digitali necessarie;
- al Considerando 56, classifica ad alto rischio, nel sistema dell'Istruzione, sistemi “*per determinare l'accesso o l'ammissione, per assegnare persone agli istituti o ai programmi di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli, per valutare i risultati dell'apprendimento delle persone, per valutare il livello di istruzione adeguato per una persona e influenzare materialmente il livello di istruzione e formazione che le persone riceveranno o a cui potranno*”



avere accesso o per monitorare e rilevare comportamenti vietati degli studenti durante le prove”, in quanto tali strumenti possono determinare il percorso di istruzione e professionale di una persona e possono rischiare di violare il diritto all'istruzione e alla formazione, nonché il diritto alla non discriminazione, e perpetuare modelli storici di discriminazione, ad esempio nei confronti delle donne, di talune fasce di età, delle persone con disabilità o delle persone aventi determinate origini razziali o etniche o un determinato orientamento sessuale;

- introduce l'obbligo generale (Articolo 4) per fornitori e deployer di adottare misure volte a garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA per il proprio personale e per chiunque utilizzi i sistemi

PRESO ATTO che gli obblighi dell'IA ACT sono pienamente applicabili a tutti i nuovi sistemi di IA immessi sul mercato;

DATO ATTO che il Decreto Ministeriale 166/2025, attraverso le collegate linee guida e alla luce dell'IA ACT:

- definisce principi di riferimento e requisiti etici, tecnici e normativi che devono guidare l'elaborazione delle istruzioni operative e degli strumenti di supporto per l'introduzione strutturata, organizzata e governata dell'IA nelle scuole, con un'attenzione particolare alla gestione dei rischi associati;
- individua le istituzioni scolastiche, in qualità di “Deployer” quali tenute a:
 - introdurre linee etiche, tecniche e normative per l'uso dell'IA in ambito scolastico, ponendo attenzione alla gestione dei rischi associati;
 - creare un quadro di riferimento strutturato per l'adozione consapevole e responsabile dei sistemi di IA;
 - garantire la conoscenza e l'introduzione strutturata, organizzata e governata dell'IA nelle scuole, con una particolare attenzione alla gestione dei rischi associati;
 - assicurare l'equità, assicurando che tutti abbiano accesso alle opportunità e ai benefici della tecnologia;
 - tutelare i diritti e le libertà fondamentali, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali, alla riservatezza, alla non discriminazione e alla dignità della persona.
- pone forte attenzione sulla necessità di garantire la protezione dei dati richiamando la *«Dichiarazione della Tavola Rotonda delle Autorità per la Protezione dei Dati Personali e della Privacy del G7 sull'IA»* del giugno 2023, che indica la necessità che l'uso di Sistemi di IA, deve avvenire in conformità dei «principi chiave di protezione dei dati e della privacy osservati a livello internazionale», come individuati dagli articoli 5 e 25 del GDPR;

RILEVATO che il GDPR detta norme e regole in materia di protezione dei dati personali ponendo l'accento sui principi del trattamento e insistendo sul concetto di “*accountability*” (responsabilizzazione) cioè sulla sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679;

DATO ATTO che l'Istituto scolastico è individuato quale Deployer e Titolare del trattamento;

PRECISATO che la disciplina in materia di protezione dei dati personali deve essere rispettata da ciascuna Istituzione scolastica che agisce in qualità di Deployer e Titolare del trattamento qualora il Sistema di IA implementato preveda il trattamento di dati personali;



RILEVATA la necessità di coinvolgere il Responsabile della Protezione dei dati personali dell'Istituto (DPO/RPD) in merito alla verifica del rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali nell'utilizzo degli strumenti di IA, considerando il GDPR, l'IA ACT, le linee guida ministeriali

Tanto premesso, si approva il seguente Regolamento

ART. 1. OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) nell'Istituto scolastico in ambito didattico, educativo, organizzativo e amministrativo, nel rispetto dei principi di centralità della persona, liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza, non discriminazione e tutela dei diritti fondamentali, con particolare riguardo a quelli dei minori.
2. L'IA è adottata esclusivamente come strumento di supporto all'azione scolastica e non come sistema decisionale autonomo: ogni decisione con effetti giuridici o significativi su studenti, famiglie o personale rimane di competenza umana e sotto supervisione umana effettiva.
3. L'Istituzione scolastica, in qualità di Deployer e Titolare del trattamento, garantisce che ogni utilizzo di strumenti di IA sia conforme al GDPR, al Codice Privacy, all'IA Act, alle Linee guida MIM sull'IA nella scuola di cui al Decreto 166/2025.
4. Il Deployer implementa, configura, utilizza e assume la responsabilità dei sistemi di Intelligenza Artificiale adottati all'interno dell'istituzione scolastica, garantendone la corretta integrazione nell'ecosistema digitale di istituto.

ART. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il regolamento è rivolto al personale scolastico e amministrativo dell'istituto.
2. Il personale docente illustra il contenuto del presente regolamento agli studenti, affinché possano essi stessi essere istruiti sul corretto uso degli strumenti di IA

ART. 3. FINALITA'

1. Le finalità del presente Regolamento sono:
 - a) promuovere un uso consapevole, critico, etico e responsabile dei sistemi di IA da parte di docenti, personale scolastico e studenti;
 - b) sostenere il miglioramento della qualità dell'offerta formativa, la personalizzazione degli apprendimenti e l'inclusione, in coerenza con il PTOF;
 - c) supportare l'efficienza e la qualità dei processi organizzativi e amministrativi, senza delegare alle tecnologie decisioni che producano effetti giuridici o significativi sugli interessati;
 - d) garantire la protezione dei dati personali, la sicurezza delle informazioni e il rispetto dei principi di privacy by design e by default;
 - e) definire un quadro chiaro di ruoli, responsabilità, limiti e controlli nell'utilizzo dell'IA in ambito scolastico.

ART. 4. PRINCIPI

1. Devono essere garantiti, nell'utilizzo di strumenti di IA, i seguenti principi:
 - a) **RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE:** ogni operatore è personalmente responsabile dell'uso degli strumenti IA nell'ambito della propria attività. L'IA non può sostituire il lavoro personale né essere utilizzata per eludere verifiche e responsabilità individuali.
Il personale amministrativo utilizza l'IA unicamente come supporto a processi interni (bozze di atti, ricerche, analisi orientative di dati aggregati), fermo restando che la documentazione e le scelte amministrative sono sempre assunte da persone.



I docenti utilizzano l'IA solo per finalità didattiche autorizzate e restano pienamente responsabili delle scelte pedagogiche e valutative: gli output dell'IA devono essere sempre verificati, contestualizzati e mai utilizzati come strumenti di valutazione automatica.

Gli studenti, in ambito scolastico, possono usare sistemi di IA solo per attività autorizzate e sotto la guida dei docenti. Non può essere utilizzato l'account scolastico, da parte degli studenti, al di fuori dello stretto uso autorizzato, in classe, dai docenti.

- b) **SUPERVISIONE E CONTROLLO UMANO:** i contenuti generati da sistemi IA devono essere sempre verificati, validati e, ove necessario, corretti dal personale prima di qualsiasi utilizzo o diffusione. È fondamentale che, chi utilizza gli strumenti di IA, verifichi il risultato reso dal sistema prima di utilizzarlo.
- c) **TRASPARENZA:** l'utilizzo di IA nella produzione di documenti, comunicazioni, materiali didattici o atti amministrativi deve essere dichiarato con apposita dicitura. Deve essere inoltre fornita apposita informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13-14 del GDPR.

ART. 5. DIVIETI

- 1. È vietato utilizzare:
 - a) sistemi di IA non autorizzati dall'istituto;
 - b) account personali per attività su sistemi di IA utilizzati dall'istituto scolastico;
 - c) sistemi di IA che realizzano decisioni automatizzate ad alto rischio;
 - d) piattaforme non conformi al GDPR, in assenza di adeguate garanzie, con particolare riferimento alle piattaforme extra-UE;
- 2. è altresì vietato generare contenuti che violano la dignità di studenti, personale o terzi, creare contenuti fuorvianti o non consoni alle strette necessità didattiche, formative, amministrative.
- 3. L'uso di ogni strumento di IA è consentito solo nei casi d'uso approvati dal Dirigente scolastico.
- 4. In caso di rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, prima di utilizzare un sistema di IA, è necessario svolgere la valutazione d'impatto (DPIA) ex art.35 del GDPR, integrata, per sistemi ad alto rischio ai sensi dell'art.56 dell'IA Act, con la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (FRIA).
- 5. Sono considerati, quali sistemi ad alto rischio nel mondo dell'istruzione, quelli usati per:
 - a) determinare l'accesso o l'ammissione, per assegnare persone agli istituti o ai programmi di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli;
 - b) valutare i risultati dell'apprendimento delle persone, per valutare il livello di istruzione adeguato per una persona e influenzare materialmente il livello di istruzione e formazione che le persone riceveranno o a cui potranno avere accesso;
 - c) monitorare e rilevare comportamenti vietati degli studenti durante le prove.

ART. 6. RUOLI, RESPONSABILITÀ E FORMAZIONE

- 1. Il Dirigente scolastico, quale Titolare del trattamento e responsabile della governance dell'IA, autorizza i casi d'uso, impartisce istruzioni operative, dispone sospensioni/limitazioni in caso di rischi o non conformità verificate dei sistemi.
- 2. Il DPO/RPD supporta la valutazione dell'impatto sui dati personali e verifica la conformità dei sistemi ai principi del GDPR.
- 3. In attuazione dell'art. 4 dell'IA Act, l'Istituzione assicura l'alfabetizzazione e la formazione di base in materia di IA del personale e promuove percorsi di consapevolezza per gli studenti, anche nell'ambito dell'educazione civica e nel contesto della cittadinanza digitale.



ART. 7. APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 5 comma 2 dell'IA ACT, ogni utilizzo di IA che comporti trattamento di dati personali è fondato su compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento e deve essere garantito il rispetto degli artt. 5, 6, 25, 32 del GDPR e delle altre norme in materia di protezione dei dati personali.
2. In materia di protezione dei dati personali si stabiliscono i seguenti principi:
 - a) minimizzazione e pseudonimizzazione dei dati: è fatto obbligo assoluto di non inserire mai dati identificativi reali all'interno di sistemi IA. Devono essere esclusivamente utilizzati pseudonimi, dati aggregati o dati non riconducibili a persone fisiche identificate o identificabili;
 - b) i dati personali possono essere trattati tramite strumenti IA solo se il sistema adotta modalità di elaborazione in locale, senza trasmissione a server esterni;
 - c) le piattaforme utilizzate devono garantire: cifratura dei dati in transito e a riposo, opzione per escludere i dati dal training, adeguate misure di sicurezza certificate;
 - d) obbligo di individuare fornitori certificati e sottoscrivere con i medesimi atti di nomina a Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art.28 del GDPR;
 - e) In caso di incidente di sicurezza o data breach correlato all'uso di strumenti IA, il personale è tenuto a darne immediata comunicazione al Dirigente Scolastico e al DPO.
3. Viene garantita, inoltre, la corretta informazione agli interessati in merito ai sistemi usati.

ART. 8. GRUPPO DI LAVORO SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

1. Con decreto del Dirigente scolastico viene costituito un gruppo di lavoro sull'intelligenza artificiale costituito da docenti, animatori digitali o altre unità di personale ritenuti utili per l'attuazione delle norme e dei principi sull'IA.
2. Il gruppo di lavoro opera con compiti di verifica dello stato attuale dell'uso dell'IA nell'istituto e di approfondimento, proposta e supporto alla definizione di linee di indirizzo interne e di aggiornamento dei documenti fondamentali di istituto (PTOF, Piano per la transizione digitale, regolamenti scolastici) in ragione dell'uso di sistemi di IA.
3. Al gruppo di lavoro sono, nello specifico, attribuiti i seguenti compiti:
 - a) supportare il Deployer nell'attuazione delle norme, delle regole europee, delle linee guida ministeriali, in materia di intelligenza artificiale, con particolare riferimento agli obblighi relativi alla predisposizione di un regolamento in materia di IA, alla DPIA e alla FRIA, alle informative sul trattamento dei dati personali;
 - b) pianificare e coordinare le azioni assicurandone coerenza con il PTOF e con le Linee guida MIM;
 - c) Promuovere l'uso consapevole dell'IA tra il personale e gli studenti;
 - d) Proporre linee guida interne per l'uso dell'IA e degli strumenti digitali da parte di studenti, docenti, personale, con particolare riferimento all'uso corretto degli strumenti di IA nelle attività di studio, compiti, elaborati e verifiche, agli aspetti etici, tutela della persona, rispetto della proprietà intellettuale e del lavoro proprio, all'attenzione alla tutela dei dati personali;
 - e) verificare e garantire la costante attività di formazione e aggiornamento del personale;
 - f) monitorare lo stato di attuazione degli obblighi relativi all'IA ACT;



- g) informare il Dirigente scolastico e il DSGA di ogni necessità relativa all'attuazione dell'IA ACT;
 - h) coinvolgere il DPO, i referenti digitali, l'RSPP, i quali operano in funzione consultiva, in merito ai sistemi di intelligenza artificiale che si intendono utilizzare, al fine di effettuarne la preventiva valutazione e verificare la capacità degli stessi di garantire i diritti degli interessati.
4. Il DPO ed altri esperti possono anche essere convocati, con funzione consultiva, alle riunioni del gruppo di lavoro.

ART. 9. MONITORAGGIO, SEGNALAZIONI E MISURE CORRETTIVE

1. L'Istituto, per il tramite del gruppo di lavoro, garantisce il monitoraggio dell'uso dei sistemi di IA per verificare il rispetto del presente Regolamento, dell'IA ACT e delle linee guida ministeriali.
2. In presenza di rischi per la sicurezza, protezione dei dati o diritti degli interessati, il Dirigente può disporre la sospensione, limitazione o disattivazione di specifici sistemi o funzionalità di IA, assicurando, ove possibile, la continuità delle attività scolastiche con strumenti alternativi.
3. L'uso improprio dei sistemi di IA da parte del personale o degli studenti è valutato secondo le norme vigenti, i contratti collettivi e i regolamenti di istituto, privilegiando, per gli studenti, interventi educativi; restano ferme le responsabilità individuali per eventuali violazioni in materia di protezione dei dati personali o di altri illeciti.
4. Il Regolamento è soggetto ad aggiornamenti periodici in coerenza con l'evoluzione normativa, le Linee guida MIM e gli esiti delle verifiche interne.

ART. 10. SANZIONI

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento può determinare l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del personale, nel rispetto delle norme di riferimento del CCNL e dei regolamenti scolastici, fatta salva ogni altra responsabilità di carattere civile e penale.

ART.11 NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto da questo Regolamento si rimanda al Regolamento (UE) 2024/1689, al GDPR, alle linee guida ministeriali, alle norme di legge.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Viti



Il 21/08/2026 alle 10:42:52,
Marco Viti ha confermato
la volontà di apporre qui la propria
Firma Elettronica Avanzata ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.